



***Per essere iscritto all'albo dei periti industriali e, preliminarmente, ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, il diploma di perito industriale è stato sostituito dalla laurea triennale.***

Con queste note intendiamo chiarire ulteriormente l'effettiva portata della riforma della professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato conseguente alla Legge 89/2016 recante "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca".

La ragione che ci induce a riprendere tematiche già ampiamente trattate è la consapevolezza che molti professionisti sconoscono ancora questo importantissimo argomento; oppure lo affrontano ponendosi quesiti interpretativi che lasciano trapelare la presenza di alcuni equivoci di fondo.

Come noto **la Legge 89/2016 fissa nella laurea triennale il requisito indispensabile per accedere all'albo dei periti industriali**. Il testo prevede, comunque, un periodo transitorio per i diplomati vecchio e nuovo ordinamento che, dall'entrata in vigore della legge (29 maggio u.s.) avranno ancora cinque anni di tempo per iscriversi ai nostri albi alle medesime condizioni e con le medesime competenze.

Quello che teniamo ancora a ribadire è che **nulla cambia per gli attuali iscritti all'albo con il diploma (né per quelli che si iscriveranno durante il periodo transitorio) che, quindi, non saranno obbligati ad innalzare il loro titolo di studio**; ovviamente potranno certamente farlo, ma in via esclusivamente volontaria, anche usufruendo degli accordi già siglati tra il Cnpi ed alcuni atenei.

Diventa quindi indiscutibile l'applicabilità del principio dell'assimilazione contenuto nella Direttiva qualifiche (2005/36/CE e 2013/55/UE), secondo il quale se in uno Stato membro viene innalzata la formazione di accesso ad una professione, **gli attuali iscritti che si trovano con un titolo di studio inferiore sono automaticamente equiparati al livello professionale superiore**; si tratta di una previsione della direttiva qualifiche per la quale la nostra Categoria si è battuta a lungo e che è stata puntualmente ripresa nel D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 contenente l'Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (vedi anche il D.Lgs. 28 gennaio 2016 attuativo della direttiva 2013/55/UE). Naturalmente per lo stesso principio restano immutate anche le attuali competenze.

Dunque, al fine di fugare i dubbi e le preoccupazioni che abbiamo avuto modo di ascoltare in questi mesi, possiamo rassicurare che con questo provvedimento la categoria resta a tutti gli effetti in Europa, rispettando le sue Direttive e il principio secondo il quale per esercitare una professione intellettuale e mantenere il livello D della direttiva qualifiche (36/2005) è necessario un titolo di laurea almeno triennale.

Non si tratta di una promozione conferita sul campo ma comunque.... auguri a tutti.

Per. Ind. Renato Arena  
(Presidente)